

## INTRODUZIONE

Il tema della pianificazione successoria riveste un'importanza cruciale in un sistema economico caratterizzato dalla presenza diffusa di imprese familiari. In questo contesto, garantire la continuità aziendale attraverso il passaggio generazionale pone una serie di sfide giuridiche, soprattutto alla luce del divieto dei patti successori previsto dall'art. 458 c.c., il quale limita la possibilità di stabilire accordi vincolanti in materia di successione futura. Questo divieto, pur tutelando la libertà testamentaria, rappresenta un ostacolo per quelle realtà imprenditoriali che necessitano di una pianificazione anticipata e stabile del trasferimento dell'azienda.

Lo scopo della presente trattazione è, appunto, quello di analizzare gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione degli imprenditori che desiderino gestire la successione nella gestione delle proprie aziende.

Per poter giungere a stabilire quale degli istituti che verranno esaminati sia il più idoneo allo scopo, è indispensabile, innanzitutto, definire il perimetro applicativo del divieto dei patti successori, al fine di comprendere entro quali limiti possa operare l'autonomia privata dell'imprenditore

In secondo luogo, verrà dedicato ampio spazio all'analisi del patto di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento come deroga al divieto di patti successori, con l'obiettivo di favorire il trasferimento della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali all'interno del nucleo familiare, bilanciando tale interesse con le esigenze di tutela dei legittimari.

Come si avrà modo di osservare, nonostante il suo potenziale applicativo, questo strumento giuridico ha trovato limitato impiego nella prassi a causa delle numerose

difficoltà interpretative e lacune nella normativa. L'esame dei requisiti soggettivi e oggettivi del patto di famiglia e delle vicende successive alla sua stipulazione evidenzia le complessità che ne scoraggiano l'adozione.

Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata all'analisi della disciplina fiscale applicabile al patto di famiglia, la quale, pur prevedendo agevolazioni, richiede un'attenta pianificazione per evitare oneri imprevisti.

Infine, la ricerca si concentrerà sulla possibilità di ricorrere agli strumenti di diritto societario o al *trust*, come soluzioni alternative al testamento e al patto di famiglia, per la pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa.

Le clausole statutarie delle società, come quelle di consolidazione o di continuazione, rappresentano strumenti efficaci per garantire la stabilità e la continuità della *governance* aziendale. Parallelamente, l'istituto del *trust*, particolarmente diffuso negli ordinamenti anglosassoni, sta guadagnando rilevanza anche nel nostro sistema come mezzo per tutelare gli interessi patrimoniali e familiari, garantendo il trasferimento della gestione e della proprietà aziendale in modo flessibile e programmato.

All'interno della presente trattazione, l'impatto fiscale del *trust* sarà oggetto di esame, con riferimento, in particolare, alla fiscalità indiretta, al fine di comprendere come tale strumento possa essere utilizzato nel rispetto delle norme tributarie vigenti, minimizzandone i costi.

Esaurita la disamina degli argomenti, si cercherà di fare un bilancio complessivo del sistema degli istituti funzionali al passaggio generazionale dell'impresa con l'intento di evidenziare i punti di forza e le criticità di ciascuno, ponendo particolare attenzione alle esigenze della prassi e alla tutela dei legittimari coinvolti nell'operazione.





## CAPITOLO PRIMO

# IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

SOMMARIO: 1. L'art. 458 c.c. e la tutela della libertà testamentaria: premessa – 2. Portata del divieto alla luce del diritto internazionale privato – 3. Effetti del divieto – 4. Figure di patti successori ammesse – 4.1. Donazione – 4.2. Mandato *post mortem* – 4.3. Contratto a favore di terzi – 5. Limiti al passaggio generazionale dell'impresa

## **1. L'art. 458 c.c. e la tutela della libertà testamentaria: premesse**

In un sistema economico come il nostro, caratterizzato da un'ampia diffusione di piccole e medie imprese spesso a conduzione familiare, il tema della pianificazione del passaggio generazionale dell'azienda assume una notevole importanza. Per realizzare tale risultato, si potrebbe pensare, a buon diritto, che lo strumento giuridico maggiormente adeguato sia il contratto; quest'ultimo, infatti, risulta particolarmente idoneo a disciplinare un procedimento complesso in cui il passaggio nella titolarità dell'insieme dei beni produttivi avviene gradualmente ed è destinato a completarsi solo con la morte del titolare dell'azienda. Ricorrendo a tale strumento, tuttavia, l'imprenditore incorrerebbe inevitabilmente nel divieto dei patti successori.

Procediamo, dunque, con l'analisi delle disposizioni che fissano tale preclusione. Dopo aver stabilito l'art. 457, comma 1 c.c. che «l'eredità si devolve per legge o per testamento», l'art. 458 c.c., rubricato “divieto dei patti successori”, dispone che «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 *bis* e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno

dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi».

La linea di continuità tracciata dal legislatore fra l'art. 457 c.c. e l'art. 458 c.c. è resa manifesta altresì dalla Relazione del Guardasigilli al Codice Civile, nella quale al n. 225 si legge: «affermato nell'art. 457 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, che le forme di successione riconosciute sono due, la legittima e la testamentaria, ho considerato l'opportunità di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio. [...] In tal modo la norma costituisce la logica conseguenza del principio che la delazione dell'eredità può aver luogo soltanto per legge o per testamento».

Nonostante l'art. 458 c.c. utilizzi l'unitaria locuzione «patti successori», la dottrina ha evidenziato la necessità di individuare all'interno di tale categoria distinte figure negoziali, le quali, pur presentando delle caratteristiche comuni<sup>1</sup>, perseguono finalità tra loro divergenti<sup>2</sup>. In particolare, all'interno dell'ampio *genus* dei patti successori, la dottrina tradizionale<sup>3</sup> individua tre<sup>4</sup> distinte tipologie di accordi: i patti

---

<sup>1</sup> In particolare, la dottrina sottolinea che le tre tipologie di patti hanno in comune (1) «l'essere contratti o negozi unilaterali non testamentari che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta» e (2) «che i beni o diritti oggetto del negozio siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione». Sul punto, vedi LENZI R., *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Rivista del notariato*, 1988, p. 1209 ss.; PALAZZO A., *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, in RESCIGNO P. (ordinata da), *Biblioteca di diritto privato*, Jovene, Napoli, 1983, p. 14 ss., il quale cita Cass., sez. II, 22 luglio 1971, n. 2404 contenente una definizione completa di "patto successorio".

<sup>2</sup> CACCAVALE C., *Il divieto dei patti successori*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Successioni e donazioni*, vol. 1, CEDAM, Padova, 1994, p. 26.

<sup>3</sup> Per un'analisi della tripartizione all'intero dei patti successori si vedano, in particolare CACCAVALE C., *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 26 e ss.; ACHILLE D., *Il divieto dei patti successori. Contributi allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Jovene, Napoli, 2012, p. 35 ss.; DE GIORGI M.V., *Patto successorio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 533 ss.; MARTINO M., *I patti successori: ragioni del divieto e tendenze innovative*, Dupress, Bologna, 2007. Fra la giurisprudenza di legittimità più recente si veda Cass., 9 maggio 2000, n. 5870, in *Riv. Not.*, 2001, p. 227.

<sup>4</sup> Anche se non manca chi, in dottrina, ritiene che sia più corretto operare una bipartizione, in quanto

istitutivi (o confermativi), i patti dispositivi e i patti rinunciativi.

Per quanto attiene, innanzitutto, ai patti successori istitutivi (definiti anche «contratti successori»), la cui nullità è prevista dalla prima parte dell'art. 458 c.c., occorre osservare come questi siano negozi *mortis causa*<sup>5</sup> che hanno come parti, normalmente<sup>6</sup>, il futuro ereditando e il futuro erede, attraverso i quali il primo «dispone contrattualmente della propria successione»<sup>7</sup> istituendo erede o legatario il secondo.

All'interno dei patti istitutivi è utile, fin da subito, operare un'ulteriore classificazione. Si distinguono, nello specifico, i patti successori istitutivi c.d. diretti rispetto a quelli c.d. indiretti. A differenza dei primi, dove l'ereditando dispone immediatamente della propria successione, nei secondi il negozio produce l'effetto di obbligare ad istituire erede o legatario un soggetto<sup>8</sup>. Sul punto si tornerà a breve<sup>9</sup>, basti qui osservare che la classificazione ha rilevanti conseguenze sull'individuazione dell'atto invalido.

La dottrina che ha maggiormente approfondito la tematica relativa alla causa di morte sostiene che un atto possa essere definito *mortis causa* allorquando sia diretto a regolare «rapporti e situazioni che vengono a formarsi, in via originaria, con la morte del

---

i patti rinunciativi integrerebbero, comunque una forma di disposizione, seppur indiretta, dei futuri diritti successori. Sul punto è significativo il contributo di CARIOTA FERRARA L., *Le successioni per causa di morte*, Esi, Napoli, 1977; ACHILLE D., *Il divieto dei patti successori. Contributi allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, cit., p. 37.

<sup>5</sup> DE GIORGI M.V., *I patti sulle successioni future*, in RESCIGNO P. (ordinata da), *Biblioteca di diritto privato*, Jovene, Napoli, 1976, p. 65 ss.; CARIOTA FERRARA L., *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 399.

<sup>6</sup> La dottrina e la giurisprudenza hanno incluso nei patti successori, infatti, anche i contratti nei quali sono parti il futuro ereditando ed una terza persona che abbiano come effetto una delazione pattizia. V. *infra* par. 4.2. per l'esame del c.d. mandato *mortis causa*.

<sup>7</sup> LENZI R., *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., p. 1215.

<sup>8</sup> Cfr. CAPOZZI G., *Successioni e Donazioni*, Giuffrè, Milano, 2023; ACHILLE D., *Il divieto dei patti successori. Contributi allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, cit., p. 37.

<sup>9</sup> V. *infra* par. 3.

soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione»<sup>10</sup>. Pertanto, affinché il negozio possa essere considerato «a causa di morte», occorre la duplice condizione, da un lato, che esso abbia ad oggetto un *quod superest*<sup>11</sup> e, dall'altro lato, che l'entità dell'attribuzione possa essere determinata solo nel momento della morte del disponente<sup>12</sup>.

La *ratio* della previsione della nullità dei patti c.d. istitutivi, i quali, come si è avuto modo di osservare, escludono la possibilità di una terza causa di delazione pattizia, risiede, secondo l'opinione tradizionale, nell'esigenza di preservare la libertà testamentaria dell'individuo sino al momento della sua morte; infatti, tale prerogativa verrebbe naturalmente compromessa dalle convenzioni da questi concluse in vita. Inoltre, tali negozi risultano incompatibili con un sistema in cui i caratteri essenziali delle attribuzioni *mortis causa* sono la spontaneità e la revocabilità del volere (art. 587 c.c.)<sup>13</sup>.

Sulla base di tale ultima considerazione, l'impostazione che ravvisa nella tutela della libertà testamentaria la ragione giustificatrice del divieto dei patti c.d. istitutivi è stata in tempi più recenti revocata in dubbio; in particolare, parte della dottrina ha osservato che, se lo scopo del legislatore fosse stato solo quello di preservare la libertà di ciascuno di mutare la destinazione delle proprie sostanze fino al momento della morte, sarebbe bastato sancire in favore del disponente, come effetto legale per simili patti, il diritto di recedere<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> GIAMPICCOLO G., *Atto "mortis causa"*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1959, p. 233 ss.

<sup>11</sup> La causa di morte implica, cioè, la sopravvivenza del beneficiario al disponente. V. GIAMPICCOLO G., *Atto "mortis causa"*, cit., p. 233.

<sup>12</sup> Sul punto, si vedano CACCAVALE C., *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 28; PRESTIPINO G., *Delle successioni in generale*, in DE MARTINO V. (diretto da), *Commentario teorico-pratico al codice civile*, PEM, Novara, 1981, p. 60. La dottrina successiva, partendo dall'analisi svolta da Giorgio Giampiccolo circa gli elementi caratterizzanti il negozio *mortis causa*, ha elaborato la distinzione fra negozi a causa di morte, *post mortem* e *trans mortem*. Per un approfondimento su tali classificazioni si veda *infra* par. 4.

<sup>13</sup> GIAMPICCOLO G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 103 ss.

<sup>14</sup> CACCAVALE C., *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 34.

Con specifico riguardo alla ricostruzione da ultimo esaminata, la dottrina maggiormente attenta ha rilevato, tuttavia, l'impossibilità di accostare all'atto di ultima volontà i contratti successori, ancorché accompagnati dalla previsione del diritto di recesso<sup>15</sup>. Mentre negli atti di ultima volontà la libera revocabilità è un elemento fisiologico che determina l'incapacità «di generare un qualsivoglia affidamento in capo al destinatario», al contrario, gli atti tra vivi, nonostante la previsione del diritto di recesso in capo al disponente, sono comunque idonei a produrre immediatamente un effetto giuridico e generare, dunque, un «affidamento giuridicamente rilevante» in capo al destinatario, dal momento che, per l'esercizio del recesso, è necessaria quantomeno una dichiarazione comunicata alla controparte<sup>16</sup>.

La rilettura in chiave restrittiva del divieto dei patti successori istitutivi sembra essere imposta anche da argomenti di coerenza sistematica; infatti, appare contraddittorio e aprioristico affermare dapprima l'assoluta libertà di disporre *mortis causa* e, al contempo, proprio a tutela di tale libertà, porvi dei limiti<sup>17</sup>. I patti successori istitutivi, a ben vedere, non rappresentano un condizionamento della volontà del futuro ereditando, bensì «ne costituiscono la più autonoma e spontanea manifestazione»<sup>18</sup>.

Procedendo con l'analisi dell'art. 458 c.c., la seconda parte della disposizione sancisce la nullità dei patti c.d. dispositivi e rinunziativi, per tali intendendosi le convenzioni mediante le quali un soggetto, rispettivamente, dispone o rinuncia a diritti

---

<sup>15</sup> Cfr. BARBA V., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Atti dell'11° Convegno Nazionale*, Esi, Napoli, 2016, p. 183 ss.; ID., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, in *Quaderni di «diritto delle successioni e della famiglia»*, Esi, Napoli, 2015, p. 975 ss.

<sup>16</sup> BARBA V., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, cit., p. 190.

<sup>17</sup> LENZI R., *Il problema*, cit., p. 1221; cfr. anche LUCARELLI F., *Solidarietà e autonomia privata*, in *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli*, n. 3, Iovene, Napoli, 1970, p. 288, sulla considerazione che non si intende il motivo della preclusione per il soggetto, cui dovrebbe invece essere consentita anche l'autonomia negoziale di limitare il proprio potere di disporre *mortis causa*.

<sup>18</sup> TOTI B., *La nullità del testamento esecutivo del patto successorio*, in *Riv. Not.*, 1985, p. 84.

che gli spetteranno in ragione di una successione che non si è ancora aperta. Tali negozi non sono *mortis causa*, bensì *inter vivos*, poiché non hanno ad oggetto la devoluzione della propria eredità, ma concernono diritti che il disponente prevede gli spetteranno in virtù di una futura successione<sup>19</sup>.

Dalla loro natura *inter vivos* discende che i patti successori dispositivi e rinunciativi, diversamente da quelli istitutivi, non producono l'effetto di limitare l'autonomia testamentaria dell'ereditando; pertanto, la ragione giustificatrice della loro nullità deve essere ricercata altrove.

In primo luogo, merita di essere osservato come sia profondamente radicato nella nostra tradizione giuridica un sentimento di ripugnanza sociale verso i patti che abbiano ad oggetto l'eredità di chi è ancora in vita. Tali negozi, considerati già nel diritto romano come *contra bonos mores*<sup>20</sup>, manifestano, infatti, in qualche misura, l'auspicio di un evento nefasto (*votum captandae mortis*).

In secondo luogo, è opinione diffusa in dottrina che tale divieto sia diretto, al pari di quello sancito dall'art. 771 c.c. in materia di donazione, a tutelare soggetti inesperti e prodighi, più propensi a dilapidare anticipatamente beni che riceveranno solo all'apertura della successione<sup>21</sup>. Invero, se, da un lato, per gli atti a titolo gratuito, l'art. 771 c.c. dispone che «la donazione non può comprendere che beni presenti del donante», sancendo al contempo la nullità delle donazioni che hanno ad oggetto beni futuri, dall'altro lato,

---

<sup>19</sup> V. DE GIORGI M.V., *I patti*, cit., pp. 71 e 85; ID, *Patto successorio*, cit., p. 533 ss. A titolo esemplificativo, è stata affermata la nullità di negozi a tacitazione di legittima e contratti di transazione conclusi mentre l'ereditando è ancora in vita.

<sup>20</sup> Iulianus, *libro II ad Urseium Ferozem*, in D. 45.1.61: «*stipulatio hoc modo concepta: 'si heredem me non feceris, tantum dare spondes?' Inutilis est, quia contra bonos mores est haec stipulatio*». (Una convenzione così fatta: se non mi avrai nominato erede, prometti di pagarmi? È senza effetto in quanto contraria al buon costume).

<sup>21</sup> FERRI L., *Disposizioni generali sulle successioni. Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità, della capacità di succedere, dell'indegnità della rappresentazione, dell'accettazione dell'eredità. Art. 456-511*, in GALGANO F. (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Zanichelli Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1997, p. 93; DE GIORGI M.V., *I patti*, cit., pp. 3, 71, 85.